

È previsto un aumento pari a circa 10 milioni di euro della dotazione complessiva a favore delle unioni di comuni, nonché dei comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, per servizi svolti negli anni 1999 e 2000 (articolo 53, comma 15, della legge n. 388 del 2000).

Pagamenti

Al 31 dicembre 2001 risultavano disposti i pagamenti per complessivi 3.296 milioni di euro per i seguenti motivi:

- varie rate e conguagli contributi ordinari e fiscalità locale 1999, 2000 e 2001;
- contributo per fusioni comuni 1999, 2000 e 2001;
- contributi per funzioni associate 1999, 2000 e 2001;
- contributo per unione comuni;
- prima e seconda quota mutui enti dissestati rimborsati alla Cassa depositi e prestiti;
- contributo finanziamento straordinario a vari comuni;
- contributo servizi indispensabili 2001 Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta;
- fondo nazionale ordinario investimenti 2001;
- saldo contributo sviluppo investimenti 2001;
- rate e contributi consolidati 1999, 2000 e 2001;
- contributi ordinari 2001 comunità montane;
- contributo ordinario e consolidato consorzi;
- contributo mobilità ex basi Nato 1999 e 2000;
- contributo indennità fine rapporto legge 285 del 1977;
- contributo per aspettative sindacali 1998 e 1999.

Inoltre sono stati corrisposti contributi, in virtù di specifiche disposizioni di legge, per i libri di testo ad alcune province, per i rinnovi contrattuali dei segretari comunali, per gli enti dissestati (contributo una tantum per alcune province), per i maggiori oneri derivanti alle province per l'applicazione delle norme sull'edilizia scolastica. È stato inoltre disposto il riparto a comuni e province del fondo nazionale speciale per gli investimenti. Infine, sono stati corrisposti alla Banca d'Italia i rimborsi per gli anticipi effettuati nella misura di 4.000 milioni di euro.

Per indisponibilità di cassa 6.000 milioni di euro non sono stati pagati.

Assegnazione dei contributi erariali

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001, sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, che ha prorogato per il 2001 e 2002 l'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, avendo esteso l'applicazione a tutte le province ed ai comuni da 50.000 abitanti a 60.000 abitanti (i comuni con popolazione superiore lo erano già in precedenza) è stato previsto per i comuni inferiori a 50.000 abitanti la non assoggettabilità al limite di giacenza al cui raggiungimento erano effettuati i pagamenti a cari-

co dello Stato attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciale del tesoro, rimborsate dal Ministero dell'interno (sistema della comunicazione).

Ciò comporta che per questi enti, non più assoggettati dal 1° gennaio 2001 al monitoraggio di cassa, sono rimaste in sospeso vari miliardi di euro di assegnazione per l'anno 2000 e precedenti non attribuiti in presenza di preesistenti vincoli. Successivamente si è provveduto a corrispondere quanto dovuto in tre rate agli enti «comunicati» per i quali le competenti sezioni di tesoreria provinciale avevano in sospeso i pagamenti — per i preesistenti vincoli — nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2001.

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli enti locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) monitoraggio per tutte le province ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per il punto *a)* il sistema prevede l'attribuzione delle risorse spettanti all'ente a titolo di prima, seconda e terza rata nei mesi di febbraio, maggio e febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero dell'economia e finanze (articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). L'attribuzione consiste nell'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale e contributo consolidato.

Per quanto riguarda il punto *b)* l'attività di monitoraggio è svolta direttamente dal Ministero dell'interno e riguarda 232 enti. Periodicamente viene verificata, per il tramite dell'ufficio bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli enti interessati e — per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale del fondo ordinario, perequativo e consolidato — si provvede d'ufficio al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza. È prevista la possibilità di richiesta di accreditamento dei trasferimenti con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili, previa formale richiesta dell'ente interessato.

Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie, è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno quotidiano degli enti locali.

Patto di stabilità interno

Come accennato in premessa, il diretto coinvolgimento degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli accordi raggiunti in sede comunitaria è stabilito all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Tra le innovazioni si segnala la ridefinizione del metodo di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2001, prendendo a riferimento il saldo finanziario del 1999 e incrementandolo o riducendolo del 3 per cento a seconda che tale saldo sia rispettivamente negativo o positivo.

Per la compilazione dei prospetti dimostrativi del computo dei saldi finanziari 1999 e 2001 rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, distintamente per le gestioni di cassa e di competenza, restano valide le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2000 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 agosto 2000, serie generale n. 203, a cui si aggiungono le direttive impartite con la circolare n. 6 del 2001.

L'articolo 53 della citata legge 388 del 2000 stabilisce che nel confronto tra i saldi 1999 e 2001 non siano computate le entrate e le spese per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o di attribuzione di nuove funzioni o di entrate proprie (a titolo di esempio le entrate relative al gettito IRAP, art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; le maggiori entrate sull'addizionale di consumi di energia elettrica, art. 10, legge 13 maggio 1999, n. 133; le retribuzioni del personale ATA, legge 3 maggio 1999, n. 324; gli oneri per l'esercizio di funzioni svolte in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le risorse finanziarie individuate dai D.P.C.M. emanati ai sensi della citata legge n. 59 del 1997).

La medesima legge 388 del 2000 ha stabilito che a partire dal 2001 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono più soggetti alle disposizioni riguardanti l'obiettivo della riduzione del disavanzo rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

Restano però in vigore le disposizioni relative all'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e all'estinzione anticipata dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 28 della citata legge n. 448 del 1998.

Si segnala infine che avendo nel complesso il comparto degli enti locali rispettato il patto di stabilità che imponeva di ridurre i disavanzi dello 0,2 per cento rispetto al PIL, i medesimi enti hanno beneficiato al partire dal 2001 della riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I comuni che hanno conseguito la riduzione del disavanzo di 0,3 punti sono 2.152, le province sono 87. Tutti gli enti hanno nel complesso conseguito la riduzione del disavanzo dello 0,2 per cento.

Per gli enti locali che hanno conseguito una riduzione del proprio disavanzo di 0,3 punti percentuali rispetto al PIL, la riduzione del tasso di interesse è stata di 100 punti base.

Per beneficiare di tale riduzione è stato necessario certificare, tramite appositi modelli, di aver conseguito detto obiettivo.

Revisione del sistema dei trasferimenti erariali

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo al riordino dal 1994 della finanza degli enti territoriali, aveva introdotto, in prima applicazione, un sistema di riparto dei contributi erariali ordinari e consolidati articolato in modo da consentire il riallineamento dei

livelli di risorse a beneficio di quegli enti che risultavano in posizione di squilibrio. Le misure erano intese principalmente a favorire gli enti «sottodotati» rispetto alla media nazionale pro-capite della fascia di appartenenza.

La materia è stata ridisciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. È previsto tra l'altro il riequilibrio in dodici anni dei trasferimenti erariali goduti dagli enti locali a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema. La prima fase dell'operazione di riequilibrio avviene attraverso la determinazione a cadenza triennale del fabbisogno standardizzato derivante dai singoli servizi. Eseguita tale determinazione viene operato triennialmente il confronto tra due rapporti espressi in percentuale. Da un lato quella di copertura del fabbisogno del singolo ente con le risorse dallo stesso godute e dall'altro quella della copertura generale per tutti gli enti locali del totale dei fabbisogni con il totale delle risorse erariali disponibili. Per il calcolo del fabbisogno standardizzato sono previsti taluni correttivi.

Dette norme avrebbero dovuto entrare in vigore già dal 1998 ma la loro vigenza era stata prorogata all'anno 2000 dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nel 1999, tuttavia, l'articolo 10, comma 1, lettera f) della legge 13 maggio 1999, n. 133 recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ha previsto una delega legislativa per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. È stato stabilito che tale perequazione doveva basarsi su quote capitarie che dovevano essere definite in relazione alle situazioni e caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali. Per un periodo transitorio tale perequazione doveva essere effettuata anche in funzione dei trasferimenti storici.

Sono stati intrapresi, da parte del Ministero dell'interno, mediante l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali studi appropriati e finalizzati alla concreta attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla delega legislativa al fine della predisposizione di un nuovo decreto legislativo per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali. A tale proposito deve essere rammentato che, ad evitare differimenti dell'applicazione della norma l'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aveva stabilito che dal 1° gennaio 2001 dovesse essere obbligatoriamente applicato il citato decreto legislativo n. 244 del 1997 oppure il decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal ripetuto articolo 10, comma 1, lettera f) della legge n. 133 del 1999. La delega legislativa non è stata svolta nei tempi previsti ovvero nove mesi dall'entrata in vigore della legge n. 133 del 1999. Pertanto la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) stabilisce all'articolo 53, comma 9, che dal 1° gennaio 2002 deve essere applicato il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per completezza occorre osservare che la legge finanziaria per l'anno 2002 (art. n. 27) ha sospeso l'applicazione del D.Lgs. 244 del 1997 sino all'entrata in vigore della legge di riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Composizione, modalità di funzionamento e compiti della nuova Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali

In virtù dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale è demandato alla Commissione di ricerca per la finanza locale che viene unificata nella Commissione centrale per gli organici degli enti locali. La Commissione ha assunto di conseguenza la nuova denominazione di "Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali". Con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420 è stato approvato il regolamento recante le norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della predetta commissione. Detto regolamento è stato integrato con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2000, n. 273.

Composizione della Commissione

La Commissione nella composizione dell'esame di problematiche finanziarie degli enti locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per il Dipartimento degli affari interni e territoriali, è composta dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che svolge funzioni di vicepresidente, dal direttore centrale per la finanza locale dal direttore centrale delle autonomie, da quattro dirigenti, esperti nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.). La Commissione è integrata da tre esperti e precisamente un Consigliere della Corte dei conti, un rappresentante dell'ISTAT e uno della Cassa depositi e prestiti.

Modalità di funzionamento e compiti della Commissione

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione in particolare:

- a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sul piano di estinzione delle passività di cui all'articolo 256, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;
- b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 258 e seguenti del decreto legislativo 267 del 2000; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;
- c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni dal ricevimento i provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale; scaduto tale termine i provvedimenti si intendono approvati.

Dissesto finanziario degli Enti Locali

Quanto al fenomeno del dissesto degli enti locali (tab. RP1) al 31 dicembre 2001 sono stati dichiarati 427 dissesti di cui 13 revocati in quanto dichiarati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 11 giugno 1996 come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 347. Il dato di 427 dissesti comprende i tre enti che hanno dichiarato il dissesto nell'anno 1999 per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 246, comma 4, D.lg 18.8.2000 n. 267. Rispetto al 2000 la situazione si è mantenuta pertanto pressochè invariata. I comuni dissestati rappresentano il 5,48 per cento del totale degli enti, articolamente concentrati nelle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio.

Riguardo al risanamento futuro del bilancio, si fa presente che a tutto il 2001 sono state presentate 414 ipotesi di bilancio riequilibrato di cui:

– 85 approvate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

– 326 approvate inizialmente in base all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successivamente in base all'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

– 3 in istruttoria.

Tabella RP. 1. – SITUAZIONE DEGLI ENTI DISSESTATI (al 31 dicembre 2001)

PRATICHE RELATIVE A	Presentate	Decise	Da decidere	Mutui autorizzati
Ipotesi di bilancio (*)	414	411	3	93.627.449
Piani di estinzione (approvati con art. 21 d.l. 8/1993 e art. 88 del d.l.vo 77/1995)	111	111	—	136.600.222
Revisioni piani di estinzione (approvati con art. 21 d.l. 8/1993 e art. 88 d.l.vo 77/1995)	68	66	2	(**)
Piani di rilevazione (art. 89 d.l.vo 77/1995)	196	196	—	567.491.343
Procedura semplificata (art. 90-bis d.l.vo 77/1995)	14	14	—	367.092.829
Piani di estinzione (art. 89 d.l.vo 77/1995)	134	102	32	2.083.174
Ricorsi (art. 89 d.l.vo 77/1995)	1768	312***	1456	—
TOTALE				1.166.895.017

(*) Comprende n. 85 piani di risanamento approvati in vigore dell'art. 25 del d.l. 66/1989 con la contestuale autorizzazione all'assunzione del mutuo erariale.

(**) Il relativo importo è compreso in quello indicato al rigo precedente.

(***) Nel corso dell'anno 2001 sono stati decisi 168 ricorsi.

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO.

Le ipotesi di bilancio riequilibrato decise sono quindi 411.

Per quanto concerne l'estinzione del debito pregresso dei 414 enti che hanno dichiarato il dissesto, si precisa che per gli 85 enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento ai sensi del predetto articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 è stato autorizzato il relativo mutuo di 94 milioni di euro a copertura del fabbisogno pregresso. Per i rimanenti 329 enti l'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 ha previsto che la competenza della gestione dell'indebitamento pregresso spetti agli organi straordinari della liquidazione nominati con apposito decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno. Di questi, 1 è stato nominato nel 2001.

Per gli enti soggetti alla disciplina prevista inizialmente dal predetto articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 e successivamente dal decreto legislativo n. 267 del 2000 sono stati istruiti dalla Commissione di ricerca per la finanza locale a tutto il 2001 111 piani di estinzione. Detti piani di estinzione sono stati approvati dal Ministro dell'interno con la contestuale autorizzazione dell'assunzione di mutui per 137 milioni di euro. Sono state inoltre approvate 66 revisioni di piani di estinzione in precedenza già approvati. Le revisioni presentate sono 68.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 e successive modifiche e integrazioni, è stato previsto il deposito del piano di rilevazione da parte degli organi straordinari della liquidazione che ancora non avevano avuto approvato a quella data il piano di estinzione. Sono stati, quindi, depositati 196 piani di rilevazione con autorizzazione alla contrazione del mutuo per il ripiano del fabbisogno pregresso per complessivi 367 milioni di euro. Non sono ancora pervenuti per il deposito 5 piani di rilevazione. Sono stati inoltre concessi 14 mutui per la procedura semplificata per un importo di 367 milioni di euro. Sono stati approvati 102 piani di estinzione a conclusione della nuova procedura per un totale di 2 milioni di euro.

I piani di estinzione presentati ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 267 del 2000 sono 134; i piani decisi sono 102, i rimanenti da esaminare 32. I mutui autorizzati ammontano a 3 milioni di euro.

In totale i mutui a ripiano di debiti pregressi relativi ai piani di risanamento, di estinzione e di rilevazione, dall'inizio a tutto il 2001, ammontano a 1.167 milioni di euro.

Rimangono ancora da presentare 59 piani di estinzione nonché altri 13 ai sensi della procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Limitatamente all'anno 2001, sempre per quanto concerne l'estinzione del debito pregresso, sono stati presentati 24 piani di estinzione e 2 revisioni di piani già approvati. Inoltre è stato depositato 1 piano di rilevazione della massa passiva. Infine, sono stati emanati 30 decreti di integrazione di mutui già autorizzati per un totale di 3 milioni di euro per effetto di ulteriori debiti ammessi e delle riduzioni dei tassi di interesse applicati sui mutui concessi per il risanamento finanziario. A seguito del deposito dei citati piani di rilevazione, sono pervenuti nell'anno 2001, in base al novellato articolo 254 del decreto legislativo n. 267 del 2000, 216 ricorsi da parte dei creditori esclusi dalla massa passiva, che vanno ad aggiungersi ai 1.768 ricorsi pervenuti nel 2000 (in totale quindi 1.984 ricorsi a tutto il 2001). Nell'anno 2001 sono stati definiti 168 ricorsi.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2001 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, sono ammontati a 65.597 milioni di euro, con un incremento del 2,4% rispetto al 2000.

La riorganizzazione in senso federalista ha compiuto notevoli passi in avanti nel 2001, con un diverso meccanismo di ripartizione delle risorse fra le Regioni e con nuove forme di compartecipazione ai tributi erariali.

Il decreto legislativo 56/2000 attuativo dell'articolo 10 della legge delega 133/1999, per il riordino del finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, ha disposto, tra l'altro, a partire dal 2001:

– l'abolizione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a Statuto ordinario, compresi espressamente quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al D.Lgs. 422/1997 e al finanziamento della spesa sanitaria corrente computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali, delle somme destinate al finanziamento delle attività degli istituti di ricerca, delle somme destinate agli istituti di ricerca scientifica e delle somme destinate ad iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale;

– la sostituzione dei trasferimenti aboliti e di quelli connessi al conferimento delle funzioni in attuazione della legge 191 del 1998 mediante sia l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF (con riduzione dell'aliquota erariale), sia l'aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, sia l'istituzione di una compartecipazione IVA;

– parallelamente all'abolizione dei trasferimenti è stabilito l'avvio di meccanismi perequativi, basato su trasferimenti interregionali a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA. La perequazione, per le Regioni che realizzano minori entrate, verrebbe effettuata in funzione della capacità fiscale, della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari. Inoltre, per un periodo transitorio, non superiore a tre anni, a partire dal 2001, la perequazione potrà essere effettuata anche in funzione della spesa storica.

Dall'analisi dei dati relativi alla struttura dei trasferimenti del 2001, le iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento indicano un significativo ammontare di risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo, pari ad oltre il 49% del totale.

Segue, quanto a consistenza, l'aggregato dei finanziamenti collegati ai tributi erariali, con un volume di risorse pari a 16.711 milioni, corrispondenti al 25,5% del totale delle risorse trasferite. All'interno di tale componente i trasferimenti destinati alle Regioni a Statuto Speciale e alle Regioni a Statuto Ordinario rappresentano rispettivamente il 24,4% e l'1,1% del totale dei trasferimenti.

Al terzo posto nella struttura dei trasferimenti statali si collocano i finanziamenti del comparto sanitario con un ammontare pari al 17,9% dei trasferimenti complessivi. L'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale del federalismo fiscale si manifesta in misura significativa a

Tabella RP. 2. — RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento (in milioni di euro)

	1998			1999			2000			2001		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Finanziamenti collegati a tributi erariali	21.615	47,8	15,4	19.643	34,5	- 9,1	22.541	35,2	14,8	16.711	25,5	- 25,9
1) Regioni a Statuto Ordinario:	3.247	7,2	43,6	2.970	5,2	- 8,5	3.302	5,2	11,2	708	1,1	- 78,6
- Fondo Comune ex art. 8 della legge 281/1970 e successivi finanziamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Quote di tributi erariali e Fondo perequativo e di compensazione interregionale	3.247	7,2	43,6	2.970	5,2	- 8,5	3.302	5,2	11,2	708	1,1	- 78,6
2) Regioni a Statuto speciale:	18.368	40,6	11,5	16.673	29,3	- 9,2	19.239	30,0	15,4	16.003	24,4	- 16,8
- Devoluzioni di tributi erariali e somme sostitutive di tributi soppressi	18.368	40,6	11,5	16.673	29,3	- 9,2	19.239	30,0	15,4	16.003	24,4	- 16,8
- Associazioni destinate al finanziamento delle funzioni (leggi 405/75, 698/75, 685/75, 194/78)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B) Assegnazioni connesse a programmi regionali di sviluppo	599	1,3	- 4,7	490	0,9	-18,3	520	0,8	6,2	724	1,1	39,2
1) Fondo Programmi Regionali di Sviluppo ex art. 9 legge 281/70 e successivi rifinanziamenti:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- quota a destinazione libera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- quota relativa a leggi aggregate al fondo con vincolo di destinazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2) Altre assegnazioni per il finanziamento di programmi di sviluppo regionale	599	1,3	- 4,7	490	0,9	-18,3	520	0,8	6,2	724	1,1	39,2
C) Comparto Sanitario	21.258	47,0	-19,4	34.120	59,8	60,5	37.125	58,0	8,8	11.738	17,9	- 68,4
D) Risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.283	49,2	—
E) Assegnazioni connesse a provvedimenti speciali	1.785	3,9	-12,5	2.761	4,8	54,7	3.866	6,0	40,0	4.141	6,3	7,1
F) Assegnazioni connesse al Fondo Investimenti e Occupazione ai sensi della legge 526/82 e successivi rifinanziamenti (FIO 1982, 1983, 1984, ecc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TRASFERIMENTI	45.257	100,0	- 5,2	57.013	100,0	26,0	64.052	100,0	12,3	65.597	100,0	2,4

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE.

Tabella RP. 3. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per settore di destinazione (in milioni di euro)

	1998			1999			2000			2001		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Trasferimenti di parte corrente	42.787	94,5	- 5,4	53.114	93,2	24,1	59.083	92,2	11,2	58.860	89,7	- 0,4
- settore socio-assistenziale e formazione professionale	170	0,4	47,6	191	0,3	12,2	486	0,8	154,9	924	1,4	89,9
- settore sanità	20.634	45,6	- 20,6	32.806	57,5	59,0	35.104	54,8	7,0	10.336	15,8	- 70,6
- settore agricoltura e forestazione	508	1,1	44,8	466	0,8	- 8,3	516	0,8	10,8	351	0,5	- 32,0
- settore calamità naturali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- settore trasporti	3.553	7,8	56,5	3.105	5,4	- 12,6	3.615	5,6	16,4	732	1,1	- 79,7
- altri settori	17.923	39,6	8,7	16.546	29,0	- 7,7	19.362	30,2	17,0	46.517	70,9	140,2
B) Trasferimenti di parte capitale	2.470	5,5	- 2,6	3.899	6,8	57,9	4.970	7,8	27,5	6.737	10,3	35,6
- settore socio-assistenziale e formazione professionale	29	0,1	- 40,4	30	0,1	5,5	52	0,1	70,2	180	0,3	247,1
- settore sanità	624	1,4	73,8	1.314	2,3	110,4	2.022	3,2	53,9	1.402	2,1	- 30,7
- settore agricoltura e forestazione	417	0,9	- 14,5	456	0,8	9,4	374	0,6	- 18,0	680	1,0	81,9
- settore calamità naturali	217	0,5	- 39,7	309	0,5	42,6	315	0,5	1,8	494	0,8	56,9
- settore trasporti	90	0,2	—	96	0,2	6,3	125	0,2	30,4	173	0,3	38,1
- settori energia	59	0,1	11,3	151	0,3	153,8	184	0,3	21,8	154	0,2	- 16,2
- settore ambiente, cultura, sport, turismo	310	0,7	19,0	614	1,1	98,5	1.187	1,9	93,2	1.009	1,5	- 15,0
- fondo investimenti e occupazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- altri settori	723	1,6	- 17,6	928	1,6	28,3	711	1,1	- 23,4	2.645	4,0	272,0
TOTALE TRASFERIMENTI	45.257	100,0	- 5,2	57.013	100,0	26,0	64.052	100,0	12,3	65.597	100,0	2,4

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE.

partire dal 2001: ad eccezione di una quota che rimane gestita direttamente dal livello centrale per finalità e programmi specifici, il finanziamento del comparto sanitario nelle regioni a statuto ordinario viene assicurato dal rafforzamento della finanza regionale.

Sul livello più basso si pongono, infine, il blocco dei finanziamenti che fanno capo ai provvedimenti legislativi speciali che intervengono nei vari settori economici di competenza regionale (6,3% dei trasferimenti complessivi), nonché le assegnazioni connesse con i Programmi Regionali di Sviluppo (1,1% del totale).

Per quanto concerne l'analisi dei trasferimenti statali riferita ai settori funzionali di intervento, si evidenzia la netta prevalenza delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti (89,7%), rispetto a quelle in conto capitale (10,3%). Mentre le assegnazioni di parte corrente registrano una lieve riduzione rispetto all'anno precedente (-0,4%), quelle di parte capitale, registrano una crescita del 35,6%.

I trasferimenti erariali per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province, Comuni e Comunità montane per il 2001 è contenuta nella legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In applicazione della sopracitata legge sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 954,69 milioni di euro (Tabella RP 4).

I contributi correnti del 2001 ammontano a 819,30 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

- fondo ordinario di 557,30 milioni;
- fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 136,03 milioni;
- fondo consolidato di 125,96 milioni.

I contributi per sviluppi e investimenti ammontano a 135,39 milioni, come risulta dalla Tabella RP. 4, e sono così ripartiti:

- fondo per lo sviluppo degli investimenti di 131,88 milioni;
- fondo nazionale ordinario per gli investimenti di 3,51 milioni.

Dall'analisi della tabella RP 4 si denota una maggiore attribuzione dei contributi alle province della regione Sicilia (196,23 milioni) e della regione Campania (141,49 milioni).

Nel 2001 sono stati attribuiti ai Comuni trasferimenti per complessivi 12.675,3 milioni (Tabella RP. 5).

Nella Tabella sono posti in evidenza, per i Comuni, i valori dei trasferimenti erariali del 2001, costituiti dalle seguenti voci:

- una quota di 7.590,5 milioni relativa al fondo ordinario, non comprensivo delle somme erogate direttamente dal Ministero del tesoro ai comuni delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in quanto sottoposti a legislazione speciale;
- una quota di 838,3 milioni relativa al fondo perequativo per squilibri della fiscalità locale;
- una quota di 1.914 milioni relativa al fondo consolidato.

Tabella RP. 4. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - Anno 2001 - Assegnazioni di diritto
(in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI				CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE Contributi
	Ordinario	Squilibrio fiscale locale	Consolidato	TOTALE	Ammortamento mutui	Nazionale ordinario investimenti	TOTALE	
PIEMONTE	31,33	4,63	6,96	42,91	11,56	0,41	11,96	54,88
VALLE D'AOSTA	—	—	—	—	—	—	—	—
LOMBARDIA	55,75	0,17	0,62	56,54	6,09	0,10	6,19	62,73
LIGURIA	23,92	0,26	2,91	27,09	1,38	0,08	1,45	28,55
TRENTINO-ALTO ADIGE	—	—	—	—	—	—	—	—
VENETO	26,60	1,31	0,81	28,73	12,64	0,23	12,87	41,60
FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,21	—	—	0,21	—	—	—	0,21
EMILIA-ROMAGNA	19,05	0,24	2,11	21,40	4,45	0,11	4,56	25,96
TOSCANA	13,09	1,37	2,51	16,97	4,79	0,17	4,96	21,92
UMBRIA	0,71	0,67	1,16	2,54	2,12	0,06	2,18	4,72
MARCHE	5,12	1,55	2,45	9,12	5,11	0,11	5,22	14,34
LAZIO	6,05	6,72	17,38	30,15	4,33	0,47	4,80	34,95
ABRUZZO	15,27	4,71	6,67	26,65	6,01	0,12	6,13	32,78
MOLISE	10,34	2,30	1,73	14,36	1,81	0,03	1,85	16,21
CAMPANIA	65,84	39,47	18,18	123,50	17,56	0,43	17,99	141,49
PUGLIA	39,81	22,12	11,89	73,82	18,87	0,34	19,21	93,03
BASILICATA	20,33	4,68	4,93	29,95	1,61	0,05	1,66	31,61
CALABRIA	39,93	13,14	10,39	63,46	6,68	0,20	6,87	70,33
SICILIA	121,47	26,27	29,18	176,92	18,86	0,46	19,32	196,23
SARDEGNA	62,49	6,43	6,06	74,98	8,01	0,16	8,17	83,15
TOTALE	557,30	136,03	125,96	819,30	131,88	3,51	135,39	954,69

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO.

Tabella RP. 5. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE AI COMUNI - Anno 2001 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI				CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE Contributi
	Ordinario	Squilibrio fiscale locale	Consolidato	TOTALE	Ammortamento mutui	Nazionale ordinario Investimenti	TOTALE	
PIEMONTE	545,9	23,7	116,3	685,9	138,4	43,2	181,6	867,5
VALLE D'AOSTA	—	—	—	—	—	—	—	—
LOMBARDIA	1.129,2	49,3	217,7	1.396,2	358,1	55,0	413,1	1.809,3
LIGURIA	212,2	16,3	41,7	270,2	86,9	8,3	95,2	365,4
TRENTINO-ALTO ADIGE	—	—	—	—	—	—	—	—
VENETO	522,3	25,9	91,5	639,7	163,0	18,1	181,1	820,8
FRIULI-VENEZIA GIULIA	—	—	—	—	—	—	—	—
EMILIA-ROMAGNA	457,7	7,2	112,3	577,2	163,1	10,6	173,7	750,9
TOSCANA	452,7	9,5	114,8	577,0	145,0	8,8	153,8	730,8
UMBRIA	123,1	15,4	26,4	164,9	29,0	3,3	32,3	197,2
MARCHE	185,9	14,3	43,7	243,9	66,3	8,7	75,0	318,9
LAZIO	615,7	29,0	294,7	939,4	263,1	14,4	277,5	1.216,9
ABRUZZO	159,9	18,7	36,4	215,0	51,9	11,0	62,9	277,9
MOLISE	41,1	5,4	11,4	57,9	14,0	5,2	19,2	77,1
CAMPANIA	1.075,4	198,4	348,0	1621,8	169,2	18,9	188,1	1.809,9
PUGLIA	574,1	58,1	106,3	738,5	113,7	6,8	120,5	859,0
BASILICATA	104,5	19,9	33,2	157,6	27,4	4,6	32,0	189,6
CALABRIA	338,0	73,3	105,7	517,0	83,0	15,7	98,7	615,7
SICILIA	836,7	242,1	170,1	1.248,9	140,5	12,2	152,7	1.401,6
SARDEGNA	216,1	31,8	43,8	291,7	60,9	14,2	75,1	366,8
TOTALE COMPLESSIVO	7.590,5	838,3	1.914,0	10.342,8	2.073,5	259,0	2.332,5	12.675,3

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO.

Tabella RP. 6. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE COMUNITÀ MONTANE - ANNO 2001 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI			CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE Contributi
	Ordinario	Consolidato	TOTALE	Ammortamento mutui	Nazionale ordinario Investimenti	TOTALE	
PIEMONTE	12,12	1,13	13,25	1,42	1,38	2,80	16,05
VALLE D'AOSTA	—	—	—	—	—	—	—
LOMBARDIA	14,47	1,25	15,72	2,49	1,72	4,21	19,93
TRENTINO-ALTO ADIGE	—	—	—	—	—	—	—
VENETO	5,98	0,42	6,40	0,81	0,72	1,53	7,93
FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,01	—	0,01	—	—	—	0,01
LIGURIA	5,40	0,51	5,91	0,40	0,57	0,97	6,88
EMILIA-ROMAGNA	5,43	0,32	5,75	0,87	0,83	1,70	7,45
TOSCANA	6,17	0,92	7,09	0,82	0,99	1,81	8,90
UMBRIA	4,73	0,98	5,71	0,95	0,73	1,68	7,39
MARCHE	4,84	0,82	5,66	0,70	0,60	1,30	6,96
LAZIO	7,24	0,83	8,07	0,56	1,01	1,57	9,64
ABRUZZO	6,08	0,87	6,95	0,87	0,79	1,66	8,61
MOLISE	3,20	1,27	4,47	0,38	0,37	0,75	5,22
CAMPANIA	8,60	14,66	23,26	0,87	1,09	1,96	25,22
PUGLIA	2,91	1,31	4,22	0,15	0,44	0,59	4,81
BASILICATA	4,43	3,15	7,58	0,74	0,72	1,46	9,04
CALABRIA	9,24	8,18	17,42	0,90	1,26	2,16	19,58
SICILIA	6,20	0,12	6,32	—	1,14	1,14	7,46
SARDEGNA	9,34	0,55	9,89	0,79	1,70	2,49	12,38
TOTALE	116,39	37,29	153,68	13,72	16,06	29,78	183,46

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO

I contributi per sviluppo e investimento, come risulta dalla Tabella RP. 5 ammontano a 2.332,5 milioni e sono così suddivisi:

- una quota di 2.073,5 milioni relativa al fondo per lo sviluppo degli investimenti;
- una quota di 259 milioni relativa al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Risultano attribuite maggiori risorse (Tabella RP. 5) ai comuni della regione Campania (1.809,9) e della regione Lombardia (1.809,3).

Nel 2001 sono state attribuite alle Comunità montane trasferimenti erariali per complessivi 183,46 milioni (Tabella RP. 6).

I contributi correnti sono così ripartiti:

- fondo ordinario di 116,39 milioni;
- fondo consolidato di 37,29 milioni.

I contributi per sviluppi e investimenti 2001 come risulta sempre dalla Tabella RP. 6 ammontano a 29,78 milioni e sono così suddivisi:

- fondo per lo sviluppo degli investimenti di 13,72 milioni;
- fondo nazionale ordinario per gli investimenti di 16,06 milioni.

La ripartizione dei contributi complessivi favorisce soprattutto le comunità del Mezzogiorno: Campania (25,22 milioni) e Calabria (19,58 milioni).

I bilanci delle Regioni

Le Regioni hanno chiuso il 2000 con un disavanzo di 648 milioni di euro (Tabella RP. 8) contro i 2.999 milioni nel 1999.

Gli impegni sono passati da 104.726 milioni a 108.255 milioni, con un incremento del 3,4% derivato dall'incremento delle spese correnti (+ 6,8%).

Tabella RP. 7. – ENTRATE CORRENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Accertamenti
(in milioni di euro)

VOCI	ANNI				
	1998 (a)	1999 (a)	2000 (a)	Var. % 1999/98	Var. % 2000/99
Tributi propri	32.157	35.268	29.941	9,7	- 15,1
Quote trib. statali devoluti alle Regioni	20.691	23.174	31.900	12,0	37,7
Trasf. di fondi dallo Stato (b)	29.756	32.560	34.762	9,4	6,8
Rendite patrimoniali, vendita beni e servizi, altro	1.178	1.211	1.653	2,8	36,5
TOTALE ENTRATE CORRENTI	83.782	92.213	98.256	10,1	6,6

(a) 1998 - 1999 - 2000 Dati provvisori.

(b) Sono comprese le entrate in parte corrente derivanti dal F.S.N., quelle corrispondenti ai contributi socio-sanitari riscosse nella Regione, le derivanti dall'art. 8 della L. 281/1970 e da leggi speciali confluite nell'art. 8 della legge citata.

Tabella RP. 7-bis. — FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE F.N.T.

REGIONI	F.N.T. 1995 al netto del fondo di riequilibrio	Ex F.N.T. 1996 (a)		Ex F.N.T. 1997 (b)	
	Dato assoluto x 1000 (*)	Dato assoluto x 1000	Var. % * 96-95	Dato assoluto x 1000	Var. % * 97-96
Piemonte	214.665	221.209	3,05	221.560	0,16
Lombardia	462.157	499.281	8,03	512.353	2,62
Veneto	197.115	200.172	1,55	213.093	6,45
Liguria	115.034	118.785	3,26	118.785	—
Emilia-Romagna	183.464	180.502	-1,61	185.408	2,72
Toscana	175.130	183.818	4,96	180.932	-1,57
Umbria	35.420	35.190	-0,65	34.283	-2,58
Marche	57.451	53.323	-7,19	57.843	8,48
Lazio	387.906	413.443	6,58	421.429	1,93
TOTALE CENTRO-NORD	1.828.340	1.905.723	4,23	1.945.685	2,10
Abruzzo	53.431	53.431	—	53.453	0,04
Molise	14.680	14.841	1,10	13.108	-11,66
Campania	289.368	296.524	2,47	289.216	-2,46
Puglia	150.539	128.081	-14,92	129.915	1,43
Basilicata	30.381	30.213	-0,55	30.316	0,34
Calabria	70.210	95.662	36,25	105.993	10,80
TOTALE SUD	608.609	618.753	1,67	622.001	0,52
TOTALE ITALIA	2.436.949	2.524.476	3,59	2.567.686	1,71

(*) % calcolata rispetto al FNT 1995 al netto del fondo di riequilibrio.

(a) Dati di consuntivo 1996.

(b) Dati di assestamento 1997.

(c) I dati dal 1998 al 2001 sono tratti dai bilanci di previsione di ciascuno degli anni considerati.

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.